



**OGGETTO: Circolare 14.2014**

**Seregno, 22 settembre 2014**

## **NUOVE MODALITA' PAGAMENTO F24 DAL 1° OTTOBRE 2014**

**Dall'1.10.2014** cambiano nuovamente le modalità di pagamento dei mod. F24. La novità più significativa è che potranno avvalersi del pagamento in modalità cartacea solo le persone fisiche (non titolari di partita IVA) con F24 a debito inferiore ad € 1.000,00 e senza alcuna compensazione (anche parziale). Il limite di € 1.000,00 è riferito al saldo finale del singolo F24.

In tutti gli altri casi per il contribuente sarà necessario utilizzare i servizi "F24 web"\* o "F24 online"\* dell'Agenzia delle Entrate (attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline), ricorrere ai servizi di banche e Poste (Home banking o Cbi) o ancora per il tramite di un intermediario abilitato (es. Commercialisti, Caf, etc.) che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti.

L'uso dei servizi telematici di banche o Poste è però inibito (a chiunque, anche ai privati) nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni. Si potranno utilizzare, in tali casi, solo i servizi delle Entrate – Entratel o Fisconline.

Con circolare n. 27 del 19-09-2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo per:**

- i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio agenzia delle entrate, comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
- le rateazioni in corso al 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2014, sia per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione sia se il saldo del modello è pari a zero.

Si ritiene utile proporre di seguito, un prospetto riepilogativo.

*\*F24 web consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio pc*

*\*F24online consente, previa compilazione del mod f24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, di inviare telematicamente il modello f24 attraverso il sito dell'agenzia delle entrate*



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

MODALITA' DI VERSAMENTO F24 DAL 1° OTTOBRE 2014

SOGGETTI	IMPOSTE - CONTRIBUTI	Modello Cartaceo	Home banking o Remote banking	Fisco online - Entratel
TITOLARI DI PARTITA IVA	F24 a debito <i>senza compensazioni</i>	NO	SI	SI
	• F24 a debito <i>con compensazione</i> di crediti relativi a: .. imposte sui redditi; .. addizionali alle imposte sui redditi; .. ritenute alla fonte; .. imposte sostitutive delle imposte sul reddito .. IRAP; .. IVA per importi fino a € 5.000,00.	NO	SI	SI
	F24 <i>con compensazione</i> orizzontale di credito IVA annuale o trimestrale per <b>importi superiori a € 5.000,00</b> .	NO	NO	SI
	F24 <i>a zero con compensazioni</i> di importi a debito <sup>(1)</sup> .	NO	NO	SI
PRIVATI No partita Iva	F24 a debito di importo <b>pari o inferiore a € 1.000,00, senza compensazioni</b>	SI	SI	SI
	F24 a debito di importo <b>superiore a € 1.000,00, senza compensazioni</b>	NO	SI	SI
	F24 a debito <i>con compensazione parziale</i> (saldo finale a debito).	NO	SI	SI
	F24 <i>a zero</i> con compensazioni di importi a debito <sup>(1)</sup>	NO	NO	SI

(1) Nel caso di F24 a zero non sarà più possibile utilizzare né il modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da banche - posta



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

TABELLA RIEPILOGATIVA PER TIPOLOGIA DI VERSAMENTO

Tipologia versamento	Soggetto		Modalità utilizzazione
Mod. F24 a zero	Tutti (Soggetto P.ta IVA – Privati)		Solo Entratel - Fisconline
Mod. F24 a debito	Con compensazione	Tutti (Soggetto P.ta IVA – Privati)	
		o	
	Senza compensazione	Soggetto P.ta IVA	
		Privato	Importo > € 1.000
Importo <= € 1.000	Entratel - Fisconline o Remote - Home banking o Cartaceo		

**Studio Commercialista Associato Contrino**

**Riferimenti normativi**

Art. 11 comma 2 - DL 24 aprile 2014 conv. Legge 23 giugno 2014. (\*\*)

Circolare n. 17 del 19-09-2014

(\*\*) Decreto legge 24/04/2014 n. 66

Art. 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

1.....

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.